



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO

VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 52 Del 23/11/2022 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Sommario

25 Novembre 2022 - GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	1126
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	1127
Com.Uff. LND n. 144/AA - Provvedimenti Procura Federale Società Veneta	1127
Com.Uff. LND n. 148/AA - Provvedimenti Procura Federale Società Veneta	1127
2. COMUNICAZIONI LND	1127
Circolare LND n. 44 - Circolare Centro Studi Tributari LND	1127
Circolare LND n. 45 - Circolare Centro Studi Tributari LND	1127
Circolare n. 45 bis LND - Errata Corrige Circolare n. 45 LND del 18 novembre 2022	1127
Circolare LND n. 46 - Circolare n. 39/2022 Centro Studi Tributari LND	1127
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	1128
SEGRETERIA	1128
Assemblea Ordinaria Amministrativa - 3 Dicembre 2022	1128
Assemblea Ordinaria Amministrativa del 3/12/2022	1128
Liste di svincolo collettive suppletive (Art. 107 NOIF) dal 1° al 15 dicembre	1128
Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle NOIF) dal 1° al 23 dicembre	1129
Conversione del trasferimento temporaneo in definitivo — art.101 comma 5 N.O.I.F.	1129
Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo — (Art.103 bis delle NOIF)	1129
Sorteggio dei campi di Gioco – T.R. Veneto 1^ e 2^ Categoria (Turno Unico)	1130

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/12/2022

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

BERTE AMANUELE (ISERA.)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/12/2022

BONELLA FILIPPO (ISERA.)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 FEMM.LI REG.

GARE DEL 19/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIALE GIULIA (TREVISO WOMEN SSD ARL)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FEMM. REG.

GARE DEL 13/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI PRISCO RUBINIA (PRO VENEZIA)

9. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione

10. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 774

Il giorno 22 novembre 2022 alle ore 16.00, presso gli uffici del Comitato Regionale Veneto in Venezia Marghera, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 11235/774 pfi21-22PM/ag nei confronti del seguente soggetto:

1. sig. **MATTIA PENDIN**, calciatore tesserato per la società A.S.D. Alte Ceccato fino al 29.7.2021 e tesserato FIGC all'epoca dei fatti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori.

Il Collegio è composto dai signori:

avv. STEFANO CAPO	Presidente
dott. SERGIO CAVALLERO	Componente
avv. GIAMPAOLO MARCON	Componente

Risulta presente all'udienza:

il sig. MATTIA PENDIN, rappresentato e difeso dall'avv. Raniero BORDON del foro di Vicenza, giusta delega fatta pervenire alla segreteria del Tribunale in data 18 novembre 2022.

La Procura Federale è rappresentata dall'avv. Massimo ADAMO, in collegamento da remoto.

Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell'udienza in data 22 novembre 2022, dà lettura dell'atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alla parte deferita:

1. sig. **Mattia Pendin**, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vicenza - Cosenza disputata in data 12.5.2022 e valevole per il Campionato di Serie B della stagione sportiva 2021 – 2022 alla quale lo stesso assisteva nel settore "distinti" dello stadio "Menti" di Vicenza, rivolto espressioni aventi contenuto discriminatorio per motivi di origine territoriale e razza nei confronti della regione Calabria e dei suoi abitanti, della società Cosenza e dei sostenitori della stessa, del seguente testuale tenore: "parte la missione ... ricacciamoli in Africa", "brutti figli di puttana le foibe pezzi di merda", "scimmie, scimmie calabresi", "ributtateli in Africa", "scimmie scimmie scimmie scimmie lavatevi che puzzate di n'duja", "vi aspetto calabresi qui sotto sono qui", "guardate i scimmiotti, come i babbuini si procurano il cibo", "vi paghiamo le vostre tasse schifosi"; nonché per avere filmato con un telefono cellulare il proprio volto nel mentre declamava le frasi appena citate ed aver postato il video così realizzato - completo di audio delle espressioni proferite - sui canali di informazione libera in internet, così determinando anche pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone in occasione di una manifestazione sportiva.

Il Tribunale dà atto che, attesa la gravità delle condotte contestate, la Procura federale non ha prestato il consenso alla proposta di accordo ex art. 126 CGS.

L'avv. Adamo, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, procede ad illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti della parte deferita nella seguente misura:

sig. MATTIA PENDIN	n. 5 anni di squalifica unitamente a n. 5 anni di divieto di accedere a luoghi in cui si svolgono eventi calcistici.
--------------------	--

L'avv. Bordon si riporta a quanto esposto in memoria ribadendo la sproporzione della pena richiesta per i fatti contestati, che possono ricondursi ad uno sfottò tra tifosi.

Il Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 11235/774 pfi21-22PM/ag; sentito il rappresentante della Procura Federale, avv. Adamo; ritenuta applicabile la norma di cui all'art. 28 co. 1, se non altro sotto il profilo dell'inneggiamento a comportamenti discriminatori; considerato che il deferito si è scusato, ha ammesso le proprie responsabilità, ha sempre documentato comportamenti corretti in tutte le società nelle quali ha militato;

considerata altresì la sua giovane età;
ritenuta più congrua una sanzione inferiore rispetto a quella proposta dalla Procura Federale

DELIBERA

di irrogare la seguente sanzione:

sig. MATTIA PENDIN n. 3 anni di squalifica unitamente al divieto, per ugual periodo, di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC.

Considerato infine che attualmente il deferito non è tesserato per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, dispone che la sanzione debba essere scontata a partire dal primo tesseramento utile.

IL COMPONENTE
dott. Sergio CAVALLERO

IL COMPONENTE
avv. Giampaolo MARCON

IL PRESIDENTE
avv. Stefano CAPO

Il Segretario
dott. Sabrina CAZZIN

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 5 Dicembre 2022
Bonifico bancario su B N L , ag. Venezia Marghera Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906
Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND

**SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
CALCIO A 11 E DIVISIONE CALCIO FEMMINILE**

Qualora 30 minuti prima dell'inizio dell'incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l'impianto sportivo, le Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente al Sig. Zavarise Lucio (Referente del C.R.V. nei rapporti con l'A.I.A.) al

PRONTO A.I.A. 335/5956767
Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere d'urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell'Arbitro

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 23 Novembre 2022

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza